



**Schema di decreto legislativo recante  
disposizioni integrative e correttive al codice  
della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui  
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14  
(Atto n. 178)**

Audizione II Commissione (Giustizia)

Camera dei Deputati

**31 luglio 2024**



## Sommario

1. Premessa	2
2. Proposte di modifica	2
3. Ulteriori raccomandazioni	8



## 1. Premessa

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ringrazia il Presidente, l'Onorevole **Ciro Maschio**, per la possibilità concessa di essere audito con riferimento alle previsioni dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (d'ora in avanti, schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive, o, anche, schema di decreto correttivo).

Condividendo l'impostazione generale dell'intervento, consapevoli dell'importanza che il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (d'ora in avanti Codice della crisi) e, in particolare, le nuove modalità di anticipata emersione della crisi e gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza rivestono per il nostro Paese, è nostra intenzione sottoporre all'attenzione dei Componenti della seconda Commissione istituita presso la Camera dei Deputati alcune proposte di miglioria dei testi.

Per semplicità espositiva, si è proceduto prendendo come riferimento gli articoli dello schema del decreto correttivo; a completamento si sono fornite raccomandazioni per la modifica di alcune disposizioni del Codice della crisi che non sono state oggetto dell'intervento di correzione.

## 2. Proposte di modifica

### - **Art. 3 schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive**

Il secondo comma dell'art. 3 dello schema di decreto correttivo modifica **l'art. 6** del Codice della crisi.

Con riferimento al menzionato art. 6, si suggerisce di modificare il comma 1, lett. b), inserendo tra i crediti prededucibili anche quelli sorti in funzione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Del pari, si suggerisce di modificare il comma 1, lett. c), inserendo nel novero anche in crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato minore.

Si precisa, infatti, che nelle ipotesi menzionate si tratta di crediti derivanti da attività di consulenza che sovente non è svolta dagli OCC.

### - **Art. 5 schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive**

Il secondo comma dell'art. 5 dello schema di decreto correttivo modifica **l'art. 13** del Codice della crisi.



Con riferimento all'art. 13, si suggerisce di modificare il comma 5. Più precisamente, per facilitare l'attività di verifica degli ordini professionali, si richiede che l'esperto quando cura l'aggiornamento del proprio *curriculum vitae* tramite la piattaforma telematica inserisca a corredo della documentazione esibita anche una autocertificazione relativa alle nuove esperienze professionali (che, stando al decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 e in base al sistema informatico a supporto della piattaforma telematica possono essere plurime e diverse dalle esperienze avute in precedenti composizioni negoziate).

Sempre l'art. 5, comma 9, dello schema di decreto correttivo apporta modificazioni all'art. 23 del Codice della crisi. Più nello specifico, con la previsione del comma **2-bis** di nuovo conio viene introdotta nell'ordinamento la possibilità di proporre, nel corso delle trattative per la composizione negoziata, un accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori. Si stabilisce che alla proposta è allegata una relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e sulla veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nel registro a tal fine designato. Ci soffermiamo su questo aspetto.

La scelta di prevedere l'intervento di due distinti soggetti non appare coerente con le proclamate esigenze di facilitare la riuscita degli accordi transattivi durante le trattative per la composizione negoziata, considerato l'incremento dei costi per l'impresa chiamata a retribuire sia l'attestatore, sia il revisore legale (anche nominato *ad hoc*) per il rilascio della relazione sulla completezza e sulla veridicità dei dati.

Considerati inoltre gli stringenti requisiti di indipendenza previsti per i soggetti incaricati della revisione legale della società dal d.lgs. n. 39/2010 (cfr. art. 10) che potrebbero impedire l'assunzione di tali incarichi, si propone di eliminare dal testo del dell'art. 23, comma 2-bis, la relazione sulla completezza e la veridicità dei dati redatta dal revisore legale, essendo già prevista l'attestazione del professionista indipendente. Giova ribadire, a tale ultimo riguardo, che il professionista indipendente, ai fini dell'assunzione dell'incarico di attestazione, per espressa previsione dell'art. 2, lett. o) del Codice della crisi deve essere:

- un revisore legale, oltre a essere un professionista iscritto negli albi professionali di cui all'art. 358;
- un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c.;
- un soggetto che non può intrattenere con l'impresa, o altre parti interessate dall'operazione di regolazione della crisi, rapporti di natura professionale o personale e



che è necessariamente estraneo a qualsiasi logica di eventuale cointeressenza “indiretta” con l’impresa che conferisce l’incarico (si ricorda che il professionista e i soggetti con i quali è unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro autonomo o subordinato a favore del debitore, né essere stati nominati negli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l’incarico, né aver posseduto partecipazioni nella società medesima che ha conferito l’incarico).

Del resto, già il professionista attestatore esprime in tutti gli strumenti di regolazione della crisi di insolvenza (accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo etc.) un giudizio sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano, unitamente al giudizio sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria quando previsto dalla normativa, svolgendo un ruolo determinante, vieppiù in caso di transazione fiscale (cfr. artt. 63, commi 1 e 4, 64-*bis*, come modificato dallo schema di decreto correttivo, 88).

- **Art. 7 schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive**

Il primo comma dell’art. 7 dello schema di decreto correttivo modifica l’art. **25-*octies*** del Codice della crisi.

Le modifiche sono pienamente condivisibili.

Per quanto attiene alla introdotta segnalazione del soggetto incaricato della revisione legale, giova in questa sede ribadire alcuni aspetti degni di nota.

Non può trascurarsi che in moltissime s.r.l., anche al superamento dei parametri previsti nell’art. 2477, comma 2, c.c., le società possano optare tra la nomina dell’organo di controllo e di un revisore legale. Orbene, in un numero notevole di s.r.l. è stato nominato unicamente il revisore legale e non anche l’organo di controllo, con evidente frustrazione degli obiettivi che il legislatore intende perseguire ai fini di rilevazione ed emersione tempestiva dei segnali di crisi, non essendo il revisore legale attualmente legittimato a effettuare la segnalazione.

Si fa presente, inoltre, che la presenza del revisore nel processo di anticipata emersione della crisi, sin dalla fase di segnalazione all’organo di amministrazione, risulta essere in linea anche con le previsioni del decreto dirigenziale del ministero della giustizia del 21 marzo 2023 sulla composizione negoziata, essendo il revisore un interlocutore privilegiato – unitamente all’organo di controllo – dell’esperto chiamato a valutare le possibilità di risanamento dell’impresa verificando, in prima battuta, la contabilità della società (cfr. sez. I, in ordine a rilevazione della situazione contabile e dell’andamento corrente, par. 2.7. e par. 3.3.; cfr. per



verifica delle possibilità di risanamento, sez. III, par. 2.1. per cui “L’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento dell’impresa sulla base della richiesta e delle informazioni assunte anche presso l’organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica”; cfr. sez. III, par. 4., in ordine a richiesta di informazioni al revisore ai fini dell’analisi di coerenza del piano; cfr. sez. III, par. 14.2. e sezione V in ordine all’accesso alla piattaforma telematica riservato anche al revisore legale).

Non è tutto.

La funzione del collegio sindacale (o del sindaco unico di s.r.l.) è nettamente differente da quella svolta dal revisore legale. Motivo per cui, ricoprendo l’organo di controllo interno e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti distinti ruoli ed essendo dotati di differenti prerogative e responsabilità, essi hanno accesso alle informazioni ad un diverso livello: in ragione di tanto, lo scambio di informazioni (e dati) rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti può rappresentare per l’organo di controllo un utile presidio per svolgere il controllo di legalità e supervisione sul sistema di controllo interno.

Infatti, l’attività del revisore legale dei conti, nel suo ruolo di garante della qualità dell’informativa economico-finanziaria dell’impresa revisionata, risulta particolarmente cruciale nelle situazioni di crisi. Necessario allora prevedere la possibilità che entrambi i soggetti – organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale – anche congiuntamente segnalino i fatti agli amministratori. Al riguardo mette conto rilevare che l’art. 25-octies tace sulle importanti, sebbene differenti, funzioni che il revisore può svolgere nella rilevazione della perdita della continuità. Del resto, i segnali di cui all’art 3 del Codice della crisi promanano dalla contabilità, la cui regolare tenuta – così come la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – deve essere verificata dal revisore legale secondo quanto previsto dall’art. 14 d.lgs. n. 39/2010. Nella maggior parte delle nostre società di capitali, in cui l’organo di controllo non è altresì incaricato della revisione legale, l’ordinamento non affida a quest’ultimo accertamenti di natura contabile, demandati, invece, esclusiva-mente al soggetto incaricato della revisione legale. L’organo di controllo, infatti, non ha alcun obbligo, neanche in via sostitutiva, di revisione del bilancio d’esercizio (e del consolidato) laddove l’incarico sia affidato ad un soggetto incaricato della revisione legale. Il soggetto incaricato della revisione legale è, infatti, il responsabile del giudizio professionale sul bilancio d’esercizio e con-solidato, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 39/2010, e basato sulla revisione legale. In altri termini, l’attività di vigilanza dell’organo di controllo si concentra sull’osservanza da parte degli amministratori delle regole procedurali inerenti alla redazione, all’approvazione e alla pubblicazione del bilancio. L’organo di controllo, in particolare, ne verifica la rispondenza ai fatti e alle



informazioni di cui lo stesso sia venuto a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo, senza effettuare controlli di merito sul contenuto del bilancio, né esprimere un giudizio sulla sua attendibilità. L'organo di controllo non ha, quindi, alcun obbligo di eseguire procedure controllo per accertarne la verità, la correttezza e la chiarezza, compiti che spettano al soggetto incaricato della revisione legale.

Quanto sopra viene avvalorato dalla circostanza che il Codice della crisi attribuisce particolare rilievo al valore della continuità aziendale, preso come riferimento, nella verifica della crisi, sia nell'art. 2, sia nell'art. 3, comma 3, lett. b): il principio di continuità aziendale, cui sopra si è fatto cenno, oggetto di verifica (Principio ISA Italia n. 570) da parte del revisore legale è divenuto il presidio circa il giudizio sulla corretta gestione aziendale, principio espressamente tutelato dal legislatore che impone la tempestività nella rilevazione di informazioni principalmente ritraibili dalla contabilità.

Tutto ciò posto, in un'ottica propositiva, al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale ed evitare disallineamenti temporali tra le possibili segnalazioni, una soluzione alternativa alla problematica dovrebbe prevedere che la segnalazione del revisore legale sia da indirizzare esclusivamente all'organo di controllo (nella persona del presidente dell'organo di controllo e naturalmente se esistente), il quale a sua volta andrà ad attivarsi presso l'organo di amministrazione secondo le indicazioni prescritte nella restante parte dell'art. 25-octies.

- **Art. 10 schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive**

Il primo comma dell'art. 10 dello schema di decreto correttivo modifica l'art. 33 del Codice della crisi.

A tale riguardo si propone di inserire nel menzionato art. 33 del Codice un nuovo comma 5 tramite cui specificare che quanto disposto nel comma 4 del medesimo art. 33 non trovi applicazione in caso di domanda presentata dall'imprenditore persona fisica.

Siffatta modifica dell'art. 33 appare opportuna perché in tal modo verrebbe evitato che l'imprenditore persona fisica o il professionista che hanno cessato l'attività siano condannati alla liquidazione controllata, se dotati di un qualche patrimonio. Si osserva, al riguardo, che a seguito della cancellazione solo le società si estinguono e non anche l'imprenditore persona fisica che resta responsabile delle relative obbligazioni con tutto il suo patrimonio. La disposizione recata dal comma 4, pertanto, dovrebbe essere riferita unicamente alle imprese che operano in forma societaria.



- **Art. 19 schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive**

Il terzo comma dell'art. 19 dello schema di decreto correttivo modifica l'art. **71** del Codice della crisi.

A tale riguardo, si reputa opportuno proporre un'ulteriore modifica degli artt. 71 e, specificatamente, nella parte in cui si affidano al debitore le vendite competitive, prevedendo, invece, che alle vendite provveda l'OCC.

Ciò in quanto si ritiene che per il livello di tecnicità che le vendite competitive richiedono (si pensi alla necessità di redigere l'avviso di vendita, gli adempimenti pubblicitari, la celebrazione in via telematica, la necessità dell'aggiudicazione, la predisposizione della richiesta di autorizzazione allo svincolo) sia opportuno che le stesse siano effettuate attraverso un gestore, professionista specializzato e tenuto alla formazione ed aggiornamento anche e soprattutto all'esecuzione di vendite competitive, rilevando per contro che sia l'imprenditore o il professionista in concordato minore che a maggior ragione il consumatore, non dispongano del bagaglio professionale idoneo all'espletamento di tali incombenze. Al contempo, sarebbe auspicabile allineare le regole previste per la stima, affidando quest'ultima a esperti stimatori, in linea con le regole generali in tema di vendite competitive (e del resto in conformità con la prassi adottata nella stima in caso di piano del consumatore previsto dalla l. n. 3/2013 e delle prime prassi applicative).

- **Art. 29 schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive**

Il secondo comma dell'art. 29 dello schema di decreto correttivo modifica l'art. **126 comma 1 del Codice della crisi**. Si propone, a tale riguardo, di eliminare il riferimento alla verifica da condurre in ordine alla disponibilità di risorse organizzative adeguate, in quanto previsione che appare favorire solo professionisti strutturati e con una certa anzianità di iscrizione agli albi professionali di appartenenza.

- **Art. 40 schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive**

Il secondo comma dell'art. 40 dello schema di decreto correttivo modifica l'art. 255 del Codice della crisi, inserendo un comma *1-bis*. A tale riguardo, appare superflua la precisazione contenuta nel comma *1-bis* di cui si propone la soppressione.



- **Art. 44 schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive**

Il primo comma dell'art. 44 dello schema di decreto correttivo, modifica l'art. **284, comma 5** del Codice della crisi. A tal riguardo si propone di eliminare dal testo dell'art. 284, comma 5, secondo periodo, il contenuto della lett. d), non essendo compito del professionista indipendente, bensì del consulente che predispose il piano unitario o i piani collegati o coordinati, quantificare il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo.

- **Art. 50 schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive**

Il primo comma dell'art. 50 dello schema di decreto correttivo modifica l'art. **356** del Codice della crisi.

Sono tutte ampiamente condivisibili le modifiche apportate al testo del vigente art. 356 del Codice della crisi; pur tuttavia si segnala la necessità di apportare una modifica formale al testo per maggior chiarezza espositiva.

In questa prospettiva, al comma 2, quarto periodo, dell'art. 356, con riguardo all'obbligo di aggiornamento biennale, si propone di eliminare l'inciso *“oltre all'aggiornamento di cui al primo periodo”*, essendo previsto nel primo periodo, attraverso una serie di richiami al d.m. n. 202/2014, un obbligo di formazione iniziale da rispettare ai fini della prima iscrizione nell'elenco e non un obbligo di aggiornamento per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.

### 3. Ulteriori raccomandazioni

A quanto sopra, si aggiungono talune raccomandazioni per la modifica di alcune disposizioni vigenti del Codice della crisi che non sono state oggetto delle modificazioni recate dallo schema di decreto correttivo. Si auspica, dunque, la revisione:

- **dell'art. 81, comma 1.** Si propone di apportare all'art. 81 del Codice della crisi quanto suggerito in ordine all'art. 71 (novellato dall'art. 19 dello schema di decreto correttivo), nella parte in cui si chiede al debitore e non all'OCC di provvedere alle vendite previste nel piano di concordato minore;
- **degli artt. 270 e 272.** Si auspica una riformulazione delle disposizioni degli artt. 270, comma 4, e 272, comma 1, nella parte in cui si obbliga il liquidatore nominato nella liquidazione controllata a notificare anziché comunicare la sentenza, come invece viene previsto in situazioni analoghe con riferimento all'obbligo di comunicazione posto a carico del liquidatore nominato nella liquidazione giudiziale (cfr. artt. 200, 273 Codice della crisi);



- **dell'art. 291, comma 2.** Si propone di modificare il comma 2, eliminando ogni riferimento ai "sindaci". Tale previsione sembrerebbe peccare per eccesso di delega, in quanto l'art. 3, comma 3, della legge n. 155/2017 ha stabilito che la disciplina di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo preveda di: *"promuovere la denuncia di gravi irregolarità gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale"*. Si suggerisce, pertanto, di restare aderenti al testo della legge n. 155/2017 che è fedele alle previsioni recate dall'art. 2409 c.c. il quale, come è noto, consente di denunciare i fatti al tribunale nei casi in cui vi sia fondato sospetto che gli amministratori in violazione dei loro doveri abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate (denuncia consentita, peraltro, anche ai componenti dell'organo di controllo).